

CIRCOLARE DI STUDIO 1/2026**Regimi forfetari ETS (ex art. 80 e 86 D.Lgs. 117/2017) – Istruzioni operative**

Dal **1° gennaio 2026**, in forza del novellato art. **104, comma 2, del Codice del Terzo Settore** (di seguito CTS), diventano operative le disposizioni fiscali del Titolo X del CTS.

Il nuovo assetto normativo determina, tra gli effetti più rilevanti, la fuoriuscita dal regime forfetario di cui alla L. 398/1991 per gli enti non profit diversi dalle ASD e SSD, con la conseguenza che gli enti dotati di partita IVA (e non in ambito sportivo dilettantistico) dovranno ricollocarsi nei regimi previsti dal CTS o, se non iscritti ai registri, nei regimi del TUIR.

Ne deriva un cambiamento significativo nelle prassi operative degli enti non profit con P.IVA, che si possono riassumere così:

- **ODV e APS con ricavi da attività commerciali ≤ € 85.000:** possono optare per il regime forfetario “rafforzato” (c.d. super-forfetario) di cui all’art. 86 D.Lgs. 117/2017;
- **ODV e APS con ricavi da attività commerciali > € 85.000:** possono applicare l’art. 86 senza le semplificazioni IVA;
- **Altri ETS (escluse imprese sociali):** se qualificati ETS non commerciali, possono optare per il regime forfetario di cui all’art. 80 CTS;
- **ASD e SSD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD, spesso indicato come “RNASD”):** possono continuare ad applicare la l. 398/1991 (nei presupposti previsti per lo sport);
- **Enti non iscritti al RUNTS né al RASD:** restano nell’alveo del TUIR, applicando il regime ordinario o, se possibile, il forfetario ex art. 145 TUIR.

Sotto il profilo IVA, le semplificazioni più rilevanti in termini di alleggerimento degli adempimenti si concentrano, in particolare, nel regime art. 86 CTS ≤ € 85.000 e nel regime L. 398/1991 (per ASD/SSD che ne hanno titolo). In entrambi i casi, il legislatore riconosce un impianto “snello”, che può tradursi in:

- esonero dagli adempimenti IVA ordinari come, ad esempio, LIPE e dichiarazione IVA annuale;
- esonero dagli obblighi di certificazione/memorizzazione e trasmissione telematica nei casi previsti.

In aggiunta, il regime ex art. 86 CTS presenta una conseguenza operativa particolarmente rilevante: l’ente non esercita la rivalsa IVA, cioè non addebita l’IVA al cliente né in fattura né nei corrispettivi. In pratica, la fattura viene emessa con IVA non esposta (aliquota 0%) e con natura N2.2 – “Non soggette – altri casi”: l’importo indicato nel documento coincide con quanto incassato, senza necessità di scorporare IVA dal prezzo.

Indice

Modalità di opzione ai regimi forfetari ETS	Pag. 2
Conseguenze pratiche del regime ex art 86 su fatture/corrispettivi	Pag. 3
Conseguenze pratiche del regime ex art 86 su moduli SIAE	Pag. 5

MODALITÀ DI OPZIONE AI REGIMI FORFETARI ETS

Gli artt. 80 e 86 del Codice del Terzo Settore disciplinano i regimi forfetari ivi previsti e le relative modalità di esercizio dell'opzione. Benché le norme consentano di esercitare l'opzione anche in sede di dichiarazione annuale, lo Studio ritiene opportuno adottare una comunicazione preventiva della scelta, così da cristallizzare la volontà dell'ente e ridurre il rischio di contestazioni fondate sul solo "comportamento conclusente" desumibile dalla successiva dichiarazione.

Le modalità operative introdotte dall'Agenzia delle Entrate con l'aggiornamento delle **Istruzioni per la compilazione del modello AA7/10** del 1° gennaio 2026 suggeriscono, sul piano pratico, un "doppio binario": la soluzione tecnica prevista (compilazione del Quadro I con apposito valore convenzionale) risulta infatti strutturata per l'ipotesi di apertura della partita IVA (inizio attività) e non appare, nella medesima forma, utilizzabile per gli enti che risultano già titolari di partita IVA alla data del 31/12/2025.

In assenza di indicazioni normative o di prassi che definiscano in modo espreso una comunicazione preventiva "standard" per gli enti già titolari di partita IVA (in particolare per quelli che, fino al 31/12/2025, applicavano il regime **L. 398/1991**), lo Studio consiglia di adottare una soluzione **prudenziale**: l'invio di una **autodichiarazione alla SIAE** (secondo il modello allegato) con cui l'ente comunica di **non essere più soggetto** al monitoraggio/gestione informativa connessa al regime 398/91, analogamente alla comunicazione che veniva utilizzata nella prassi per rendere certa e opponibile l'opzione al regime 398/91.

Di conseguenza, ai fini operativi, si distinguono i seguenti due casi.

CASO 1 – Ente che apre la partita IVA dal 01/01/2026 (inizio attività)

Comunicazione dell'opzione mediante modello AA7/10, con compilazione del **Quadro I** compilando il campo **"Investimenti effettuati dai costruttori"** inserendo il valore convenzionale **999999999** (dieci volte il numero 9), aggiornate (valore convenzionale) e invio nei termini previsti.

Di seguito, un supporto grafico alla compilazione:

- **Quadro A:** barrare "Inizio Attività" e indicare la data di apertura P: IVA (nell'esempio 01/01/2026);

QUADRO A	
TIPO DI DICHIARAZIONE	
<input type="checkbox"/> 1	INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA
<input type="checkbox"/> ESTREMI REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO (v. istruzioni)	DATA DI REGISTRAZIONE UFFICIO NUMERO SOTTO NUMERO SERIE
<input checked="" type="checkbox"/> 2	INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DI PARTITA IVA (per soggetti già in possesso del numero di codice fiscale)
<input type="checkbox"/> CODICE FISCALE	DATA INIZIO
<input type="checkbox"/> indicare cf	01 01 2026
PARTITA IVA	DATA VARIAZIONE

- **Quadro I:** compilare il campo **"Investimenti effettuati dai costruttori"** con il valore **"999999999"**.

QUADRO I	
ALTRE INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ	
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	TELEFONO prefisso numero FAX prefisso numero
SITO WEB	
Dati relativi all'immobile destinato all'esercizio dell'attività	TITOLARITÀ DELL'IMMOBILE TIPO DI CATASTO SEZIONE FOGGIO PARTICELLA SUBALTERNO
ESTREMI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE O DI COMODATO (v. istruzioni)	DATA DI REGISTRAZIONE UFFICIO NUMERO SOTTO NUMERO SERIE
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE	
VOLUME ACQUISTI PRESUNTO	VOLUME CESSIONI PRESUNTO
Dati relativi all'attività esercitata	TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA LUOGO DI ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICO INVESTIMENTI INIZIALI euro 0 - 5.000 euro 5.001 - 50.000 euro 50.001 - 200.000 oltre euro 200.000
INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI COSTRUTTORI	
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	

Il modello può essere presentato alternativamente:

- **consegna a mano** (su appuntamento) presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in duplice copia, con documenti di identità dei sottoscrittori;
- **spedizione a mezzo raccomandata** (in unico esemplare), allegando copia del documento di identità del dichiarante; in tal caso, la dichiarazione si considera presentata alla data di spedizione;
- **invio telematico**, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato; in tal caso, la dichiarazione si considera presentata alla data di ricezione dei dati da parte dell’Agenzia.

CASO 2 – Ente già titolare di partita IVA al 31/12/2025 (in particolare ex regime 398/91)

In assenza di uno specifico canale **AA7/10** utilizzabile come comunicazione preventiva (secondo l’impostazione tecnica sopra richiamata), lo Studio consiglia l’invio di una **autodichiarazione alla SIAE** (secondo il modello allegato) per:

- comunicare l’**uscita dal regime L. 398/1991** e la conseguente **non assoggettabilità** al relativo perimetro di monitoraggio;
- affiancare tale comunicazione alla **formalizzazione interna** della scelta (delibera/verbale) e alla successiva evidenza in **dichiarazione annuale**.

Ai fini della corretta compilazione, si consiglia di verificare i dati presenti nel **cassetto fiscale** e sul **RUNTS** (scheda ente / lista enti).

Il modello deve essere presentato preferibilmente tramite PEC alla SIAE territorialmente competente o direttamente alla dirigenza SIAE sul territorio trentino: **trento@siae.it**

Si ricorda che le comunicazioni inerenti ai soggetti dotati di partita IVA devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di variazione dei dati comunicati in precedenza. Pertanto, in entrambi i casi la trasmissione va effettuata entro il 30/01/2026 (se l’apertura della P:IVA avviene a inizio anno)

CONSEGUENZE PRATICHE DEL REGIME EX ART 86 SU FATTURE/CORRISPETTIVI

Per effetto del rinvio disposto dal D.Lgs. 186/2025, fino al 31 dicembre 2035 continuano a restare fuori campo IVA (in base all’art. 4, DPR 633/1972) le prestazioni/cessioni rese in conformità alle finalità istituzionali da enti associativi nei confronti di soci/associati/partecipanti (e tesserati) dietro pagamento di corrispettivi specifici.

Operativamente, quindi, conviene distinguere tra:

- **attività verso soci/associati/partecipanti/tesserati**: sempre irrilevanti ai fini IVA, salvo casi espressamente previsti dall’art. 4 DPR 633/1972 laddove vige una indifferenza del destinatario, in quanto si considerano attività “commerciali in ogni caso” (es. pubblicità, somministrazione/mense, viaggi e soggiorni turistici, trasporto persone, telecomunicazioni, ecc.);
- **attività verso “terzi”**: sempre rilevanti ai fini IVA, salvo regimi iva che non prevedono l’esercizio della rivalsa IVA.

Prestazione di servizi/cessione di beni svolta nei confronti di assistiti/o assimilati

In questo caso non è obbligatorio emettere fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di emettere fattura se il cliente la richiede, ma occorrerà rilasciare ricevuta/quietanza (numerata progressivamente) a supporto dell’incasso e compilare il registro dei corrispettivi ai sensi dell’art. 24 DPR 633/1972 con annotazione giornaliera dell’ammontare complessivo (tipicamente distinto per aliquote/natura). Nella determinazione dell’ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura.

Nel caso di ricevuta fiscale si allega un esempio, ma è importante che le ricevute seguano una numerazione progressiva e riportino i seguenti riferimenti normativi:

- *Operazione esente da imposte dirette, ex art. 86, D.Lgs. 117/2017*

- *Operazione esente da imposta di bollo, ex art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017*
- *Operazione fuori campo IVA ex artt. 1 e 4 DPR 633/72*

A discrezione dell'ente, al posto della ricevuta è possibile emettere fattura elettronica che dovrà essere strutturata facendo attenzione ai seguenti campi

- Regime fiscale: RF18 - Altro
- Aliquota IVA: 0%
- Codice IVA: N2.2 – Non soggette - altri casi
- Rif. Normativo IVA: fuori campo IVA ex artt. 1 e 4 DPR 633/72
- Causale 1: Operazione esente da imposte dirette, ex art. 86, D.Lgs. 117/2017
- Causale 2 Operazione fuori campo IVA ex artt. 1 e 4 DPR 633/72

In questo caso si consiglia di creare un sezionale dedicato (es. /SOCl) per separare in modo chiaro le operazioni rilevanti ai fini IRES da quelle non rilevanti.

Prestazione di servizi/cessione di beni svolta nei confronti di terzi

In questo caso è obbligatorio emettere fattura elettronica che dovrà essere strutturata come da esempio allegato, facendo attenzione ai seguenti campi

- Regime fiscale: RF18 - Altro
- Aliquota IVA: 0%
- Codice IVA: N2.2 – Non soggette - altri casi
- Rif. Normativo IVA: Normativo IVA: art 86 D.Lgs. 117/2017
- Causale 1: Operazione senza applicazione di IVA ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. 117/2017, regime forfetario.
- Causale 2 Operazione fuori campo IVA ex artt. 1 e 4 DPR 633/72

Dati della fattura

Tipo documento:*	Regime fiscale valido per la fattura che si sta generando:		
Fattura	Altro		
Numero documento:*	Data documento:*	Divisa:*	
1	12/01/2026	EUR	

Descrizione:*	xxxax		
Quantità:	Prezzo unitario:*		
1,00	100,00		
Aliquota IVA:*	Natura:		
0%	Non soggette - altri casi		
Prezzo totale:*	100,00		

Riepilogo importi per aliquota

Aliquota IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Spese accessorie	Arrotondamento	Esigibilità IVA	Rif. normativo
0%	Non soggette - altri casi	100,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="v"/>	art 86 D.lgs 117/20

Causale 1



Causale:

Operazione senza applicazione di IVA ai sensi dell'art. 86 D.lgs 117/2017, regime forfetario.



Causale 2



Causale:

Esente bollo ex articolo 82 del D.lgs 117/2017



CONSEGUENZE PRATICHE DEL REGIME EX ART 86 SU MODULI SIAE

Per gli enti che applicano il regime forfetario ex art. 86 CTS, le operazioni attive verso terzi sono effettuate senza applicazione dell'IVA in rivalsa (fatture/corrispettivi "senza IVA esposta"). Ne consegue che, ai fini della compilazione dei moduli SIAE (borderò e dichiarazioni incassi per eventi), gli importi da indicare possono essere riportati direttamente al lordo incassato, senza necessità di scorporare l'IVA, poiché l'IVA non viene addebitata al cliente/partecipante.

Resta fermo che gli adempimenti SIAE (richiesta permessi, compilazione borderò, rendicontazioni e versamenti dovuti) rimangono quelli ordinari previsti per la singola tipologia di evento e di utilizzo di opere tutelate: il regime art. 86 incide esclusivamente sul profilo IVA e, per quanto qui interessa, semplifica la gestione degli incassi dichiarati perché non incorpora IVA da separare.